COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

(Provincia Messina)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

Ordinanza n° 12/2022

OGGETTO: Prevenzione incendi. - Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura. - Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- L'incuria e abbandono da parte di privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che per le elevate temperature estive, possano essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo abitat ideali per la proliferazione di insetti ed animali;
- L'eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante bruciatura, produce fumi che si accumulano sottoforma di nubi e rendono l'aria irrespirabile;
- A causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali, si sono manifestati gravi incendi in alcune zone della regione siciliana ed anche nel nostro territorio;
- Detti eventi calamitosi hanno provocato incenti danni al patrimonio pubblico e privato con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;

VISTO l'art. 185 del D.Lgl 152/2006, comma modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, il quale stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti " *la materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura e per la produzione di energia biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana*";

VISTO il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14, comma 8, della Legge n. 116/2014 – stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 mc/ha di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o amendanti e non attività di gestione di rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche , climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità o per la salute pubblica;

VISTO il D.Lgs n. 1/2018 che comprende la lotta agli incendi boschivi nella attività di Protezione Civile;

DATO ATTO che la quantità di residui vegetali sui suoli agricoli può creare un potenziale pericolo in caso di incendio, ed in caso di forti temporali con abbondanti piogge il trascinamento degli stessi nei canali di scolo dei corsi d'acqua potrebbe provocare ostruzioni e alterazione della capacità di deflusso naturale delle acque con un conseguente dissesto idrogeologico sul territorio;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
CONSIDERATO che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici
RAVVISATA la necessità di consentire, per quanto è possibile, la pratica dell'abbruciamento locale dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi alla popolazione e compatibilmente con l'andamento climatico;
VISTO l'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
VISTO l'art. 54 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. Di cui al Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive;
VISTO il D.Lgs 152/2006, norme in materia ambientale;
VISTA la nota della Prefettura di Messina – Area V – Protezione Civile del 12/05/2022, Prot. n° 41739, dall'oggetto "Campagna AIB 2022. Direttive sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia.
VISTA la legislazione vigente in materia;
ATTESO doversi procedere in merito.

O R D I N A

1. A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti di provvedere alla costante pulizia di terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;
3. Dall'1 giugno al 5 luglio e dall'1 ottobre al 31 ottobre è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00;
- Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci:
- Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

4. E' fatto assoluto divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
5. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alla Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, alborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

6. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
   La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 5 luglio;
7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbando no o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 5 luglio di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
8. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
   I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
   Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
9. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Lo cale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. *Per 15 anni* non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia;
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000;

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1. Nel caso di trasgressione di divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli di applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. In caso di violazione dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, ai trasgressori verrà applicata anche una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00;

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE

1) La presente Ordinanza verrà pubblicata:
- Sul sito internet istituzionale del Comune di S.Stefano di Camastra;
- All'albo pretorio online del Comune di S.Stefano di Camastra;
- Esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

2) La Polizia Municipale, i Carabinieri, il Corpo Forestale sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza;

3) la presente Ordinanza dovrà essere trasmessa.
- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Dipartimento Regionale e Provinciale di Protezione Civile;
- Al comando della Stazione Carabinieri di S.Stefano di Camastra;
- Al Corpo Forestale di Mistretta;
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina;
- All'Azienda Foreste Demanio di Messina;
- A tutti i Sindaci dei comuni limitrofi.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, lì 30/05/2022

IL SINDACO
Francesco Re